D.R. n. 64/2015

POLITECNICO DI BARI

IL RETTORE

VISTA la legge 2 dicembre 1991, n. 390, recante: "Norme sul diritto agli studi universitari";

VISTA Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante: "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario", e in particolare l'articolo 5, comma 1, lettere a), secondo periodo, e d), e l'articolo 5, comma 3, lettera f) e comma 6;

VISTO il decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68 "revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti, in attuazione della delega prevista dall'articolo 5, comma 1, lettere a), secondo periodo, e d), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e secondo i principi e i criteri direttivi stabiliti al comma 3, lettera f), e al comma 6.

VISTO lo Statuto del Politecnico di Bari emanato con D.R. 128 del 19.04.2012 ed in particolar modo l'art. 4 comma 4;

VISTE le delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione rese entrambe nelle rispettive sedute del 19 dicembre 2014;

DECRETA

E' emanato il "Regolamento per l'affidamento a studenti di attività di collaborazione ai sensi del Decreto Legislativo n. 68/2012" che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

Il Regolamento entrerà in vigore dalla data del presente decreto.

Bari, 06.02.2015

Prof. Ing. Eugenio Di Sciascio

REGOLAMENTO PER L'AFFIDAMENTO A STUDENTI DI ATTIVITÀ DI COLLABORAZIONE AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 68/2012

Art. 1 Finalità

Il Politecnico di Bari in conformità a quanto disposto dall'articolo 11 del D.Lgs. n 68/2012, nel quadro degli interventi per la promozione del diritto allo studio, disciplina l'assegnazione a studenti di incarichi di collaborazione a tempo parziale in attività connesse a servizi universitari, con esclusione di quelle connesse alla docenza, allo svolgimento degli esami e all'assunzione di responsabilità amministrative.

Art. 2 Risorse finanziarie

Il Politecnico di Bari determina annualmente l'ammontare del fondo destinato alle collaborazioni di cui all'art. 1 del presente Regolamento.
Provvede, altresì, a determinare l'importo orario del compenso per le attività di collaborazione per un massimo di 200 ore per ciascun anno accademico, comportando un corrispettivo, esente da imposte, che comunque non può superare il limite di € 3.500,00 annui.

Art. 3 Modalità di selezione

Ogni anno, mediante pubblicazione sul sito internet dell'Ateneo, viene diffuso apposito bando di concorso per tre distinte selezioni:

- ✓ **selezione A**: bando di concorso per studenti regolarmente iscritti dal secondo anno in poi ai corsi di laurea triennali;
- ✓ **selezione B**: bando di concorso per studenti regolarmente iscritti dal secondo anno in poi ai corsi di laurea magistrale di durata biennale;
- ✓ **selezione C**: bando di concorso per studenti regolarmente iscritti dal secondo anno in poi ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico

con l'indicazione dei requisiti di reddito e di merito per la concessione del beneficio.
Le procedure per l'espletamento delle selezioni verranno informatizzate a partire dalla presentazione on-line delle domande di partecipazione fino alla pubblicazione delle relative graduatorie.

Art.4 Requisiti di partecipazione

Possono partecipare alla **selezione A)** gli studenti che, alla data di pubblicazione del bando, risultino regolarmente iscritti ai corsi di studio di durata triennale, fino al primo anno fuori corso, e che abbiano conseguito, alla data di scadenza del bando, i CFU minimi* per anno di corso riportati in tabella:

Anno iscrizione	II anno	III anno	I anno f.c.
CFU minimi	30	60	90

Possono partecipare alla **selezione B)** gli studenti che, alla data di pubblicazione del bando, risultino regolarmente iscritti ai corsi di studio di durata biennale, fino al primo anno fuori corso, e che abbiano conseguito, alla data di scadenza del bando, i CFU minimi* per ciascun anno di corso riportati in tabella:

Anno iscrizione	II anno	I anno f.c.
CFU minimi	30	60

Possono partecipare alla **selezione C)** gli studenti che, alla data di pubblicazione del bando, risultino regolarmente iscritti ai corsi di studio di durata quinquennale, fino al primo anno fuori corso, e che abbiano conseguito, alla data di scadenza del bando, i CFU minimi* per ciascun anno di corso riportati in tabella:

Anno iscrizione	II anno	III anno	IV anno	V anno	I anno f.c.
CFU minimi	30	60	90	120	150

Art. 5 Cause di esclusione

Non hanno titolo a partecipare alle selezioni:

- ✓ gli studenti beneficiari di borse di studio concesse dall' A.D.I.S.U. nel medesimo anno accademico in cui si svolge la selezione per le collaborazioni;
- ✓ gli studenti che, nell'anno accademico in cui si svolge la selezione, hanno effettuato l'iscrizione con il recupero della carriera pregressa;
- ✓ gli studenti che, nell'anno accademico in cui si svolge la selezione, si iscrivono al Politecnico di Bari per trasferimento da altri Atenei;
- ✓ gli studenti che abbiano prestato servizio durante l'anno precedente.

Art. 6 Criteri e formazione delle graduatorie

Ai fini della elaborazione delle graduatorie degli idonei per ciascuna delle selezioni il punteggio totale è dato dalla somma dei seguenti punteggi:

- ✓ punteggio per merito:
  - determinazione del rapporto dato dal numero dei crediti conseguiti [CC] nell'anno accademico precedente alla data di emanazione del bando sul numero di crediti totali [CT] previsti dal piano di studi espresso in un indice il cui valore massimo è pari a 1;
  - determinazione della votazione media (ponderata senza decurtazioni), espressa in trentesimi, degli esami sostenuti alla data di scadenza del bando; [M]
- ✓ punteggio per reddito [R] :
  è dato da un numero compreso tra 0 e 10 (in quanto dieci sono le fasce di reddito di appartenenza degli studenti così come previsto dal "Regolamento Tasse" di Ateneo) assegnato come indicato in tabella:

Fascia di reddito	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Punteggio	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1

- ✓ punteggio per disabilità [D] :
  agli studenti disabili viene riconosciuto un ulteriore punteggio pari al 10% della percentuale di invalidità dichiarata dallo studente per l'anno accademico in cui si svolge la selezione.

Il punteggio finale di ciascuno studente viene calcolato con la seguente formula: Punteggio = CC/CT + M/30 + 3*(R/10) + D/10

Le graduatorie vengono approvate dal Rettore con proprio decreto e pubblicate on-line sul sito di Ateneo; avverso tali graduatorie possono essere presentati, entro dieci giorni dalla loro pubblicazione, eventuali ricorsi. Decorsi tali termini le graduatorie si intendono definitive.
Nel caso in cui, in una o più delle tre selezioni, residuino dei posti disponibili, questi ultimi possono essere coperti mediante scorrimento della graduatoria che tra le tre selezioni presenta il maggior numero di idonei.

Art 7 Compiti del responsabile della struttura

Il Responsabile del settore o della struttura presso cui viene svolta l'attività da parte dello studente è tenuto a:

- ✓ individuare, nel rispetto dei principi fissati dall'art. 11 del D.Lgs. 68/2012 e dal presente Regolamento, le attività cui lo studente è chiamato a collaborare;
- ✓ concordare con lo studente i tempi e i modi dell'attività, che devono essere compatibili sia con le esigenze funzionali del settore o della struttura che con gli obblighi formativi dello studente stesso;
- ✓ coordinare l'attività prestata dallo studente affinché sia svolta entro il termine definito e comunicato al momento dell'assegnazione;
- ✓ verificare il rispetto degli obblighi contrattuali da parte dello studente;
- ✓ entro quindici giorni dalla fine della collaborazione, fornire all'ufficio competente una sintetica relazione di valutazione sull'attività svolta dallo studente e comunicare il numero di ore effettuato.

Art. 8 Doveri dello studente

Lo studente chiamato a prestare l'attività a tempo parziale è tenuto a:

- ✓ comunicare tempestivamente la volontà di accettare o rinunciare a prestare l'attività presso il settore o la struttura a cui è stato assegnato;
- ✓ concordare con il responsabile del settore o della struttura di assegnazione i tempi e i modi di svolgimento delle attività, che devono essere compatibili sia con le esigenze funzionali del settore o della struttura sia con i propri obblighi formativi;
- ✓ attenersi alle modalità di svolgimento dell'attività concordate con il responsabile del settore o della struttura cui compete il coordinamento dell'attività stessa;
- ✓ concorrere ad un'efficace erogazione dei servizi cui è assegnato;
- ✓ non divulgare e non utilizzare a scopo personale e/o privato i dati e le informazioni trattati nell'ambito delle attività oggetto della collaborazione.

La violazione dei doveri di cui al precedente comma determina la cessazione immediata dell'attività e preclude allo studente la possibilità di ottenere il beneficio relativo nell'anno accademico successivo.

Art.9 Contratto per le collaborazioni studentesche

All'affidamento delle collaborazioni si provvede mediante stipula di un contratto fra il Politecnico di Bari e lo studente assegnatario della collaborazione, nel cui testo devono essere, fra l'altro, riportati:

- ✓ i dati dello studente;
- ✓ le attività previste;
- ✓ la durata;
- ✓ il compenso;
- ✓ le modalità di pagamento

Inoltre, sarà ribadito che "la collaborazione non configura in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato e non dà luogo ad alcuna valutazione ai fini di pubblici concorsi".

Il Politecnico di Bari provvede alla copertura assicurativa per gli infortuni e per la responsabilità civile per gli studenti che svolgeranno attività di collaborazione part time.

Il corrispettivo per le collaborazioni studentesche viene liquidato in un'unica soluzione al termine dell'attività ed è esente da imposte entro il limite di € 3.500,00 annui.

Il contratto si intende risolto automaticamente per inadempimento nei seguenti casi:

- ✓ fatto salvo quanto stabilito al successivo comma, per la indisponibilità dello studente ad iniziare la collaborazione entro i termini stabiliti dal responsabile del settore o della struttura cui è assegnato, quando questi abbiano carattere essenziale perla struttura;
- ✓ accertata incapacità dello studente a svolgere le prestazioni richieste;
- ✓ interruzione, senza giustificato motivo, della collaborazione.

L'effetto della risoluzione del contratto non si estende alle prestazioni già eseguite che sono regolarmente retribuite.
Le collaborazioni possono essere differite nell'ambito dello stesso anno accademico, per i seguenti motivi documentati:

- ✓ partecipazione a programmi di scambio internazionale e stage;
- ✓ frequenza di lezioni universitarie obbligatorie.

Il conseguimento del titolo accademico non interrompe la collaborazione in corso.

Art.10 Norme finali

Il presente Regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del Decreto Rettorale di emanazione.
Per quanto non espressamente previsto si rinvia alla normativa generale vigente.